

Sovraindebitamento e ludopatia

Note a margine della Sentenza del Tribunale di Catania, Sesta sezione, 6 giugno 2024
Avv. Achirpita Curti

Il Tribunale di Catania, Sesta sezione, con la sentenza del 6 giugno 2024, ha omologato il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza** (di seguito, CCII), proposto per un'esposizione debitoria di oltre Euro 205.000,000, e modificato a seguito del licenziamento del debitore ricorrente per giusta causa.

Com'è noto, la **procedura di ristrutturazione dei debiti** consente al consumatore, che si trovi in una **situazione di sovraindebitamento**, inteso quale **stato di crisi** (stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) **o di insolvenza** (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) di formulare **un piano, mediante il quale soddisfare i propri creditori, con i tempi e le modalità proposti**.

La particolarità di questa procedura – che si annovera tra le altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – è di **non essere soggetta al voto favorevole dei creditori interessati**, in quanto è il **Tribunale competente**, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nonché risolta ogni contestazione, ad **omologare il piano con sentenza**.

Nel caso di specie, il Tribunale di Catania, nel corso del procedimento, quanto ai **presupposti di ammissibilità** ed alle **cause del sovraindebitamento**, ha ricondotto queste ultime, essenzialmente, alla **patologia** del ricorrente, in relazione alla quale lo stesso debitore aveva intrapreso, *“all'inizio del 2023, il **percorso di riabilitazione e cura dalla ludopatia**, venendo affidato alle cure del Servizio Tossicodipendenze della ASP di Catania e seguendo il Programma Terapeutico prescrittogli con motivazione e puntualità e senza ricadute significative nel gioco d'azzardo patologico, così come certificato dal Pedagogista e dal Responsabile del SERT CT 2”*, con descrizione oltretutto del percorso compiuto e della cessazione dei sintomi.

Nonostante il licenziamento per giusta causa del ricorrente, con decorrenza dal 31-12-2023, e, pur essendo intervenuta, in data 20-02-2024, nella pendenza del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, a carico dello stesso debitore, la sentenza per il reato di ricettazione di un telefonino (commesso in data 13-01-2021), il **Tribunale non ha rinvenuto la “colpa grave” nella condotta del debitore medesimo**.

L'accertamento della predetta patologia e, dunque, la puntuale disamina della documentazione medica prodotta hanno condotto, infatti, il Giudice delegato a ritenere sussistere il **requisito della meritevolezza** e, dunque, l'**assenza di colpa grave, malafede o frode**, in capo al richiedente, rispetto al verificarsi della **situazione di sovraindebitamento**, *“in quanto **determinata da uno stato patologico di rilevante gravità** che ha comportato una **sensibile riduzione del reddito disponibile** e quindi l'assunzione di svariate obbligazioni per estinguere quelle precedenti, contratte per alimentare il gioco d'azzardo”*.

Alla luce dei riscontri probatori in atti, il **Tribunale di Catania** ha così escluso la configurabilità della **colpa grave**, con ciò confermando l'orientamento della giurisprudenza di merito recentemente ribadito anche dal **Tribunale di Oristano**, nella **sentenza del 07-04-2023**, secondo cui *“affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico”* (cfr. Tribunale di Catania, decreto 11-08-2020).

Pertanto, così come riportato nella sentenza, a fronte di un'esposizione debitoria di circa Euro **205.839,00**, ritenuto il piano proposto preferibile all'alternativa liquidatoria, nonché fattibile e compatibile con i bisogni e le entrate mensili medie del nucleo familiare, prevedendo il pagamento ai creditori dell'importo di circa Euro **93.591,00** (al lordo del compenso ipotizzato per l'Organismo di Composizione della Crisi - OCC) e, dunque, il soddisfacimento dei creditori privilegiati nella misura del 25% e dei creditori chirografari nella misura del 15%, - il tutto come analiticamente rappresentato nella proposta, contemplando anche versamenti rateali, nell'arco temporale di nove anni – il Tribunale di Catania ha omologato il piano di ristrutturazione medesimo ex artt. 65 - 66 e ss. CCII, ritenendo sussistenti tutti i requisiti prescritti dallo stesso Codice.

Anche nella vicenda qui in commento, appare evidente, dunque, come, nella **disciplina riformata e innovata** dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'obiettivo perseguito dal Legislatore sia quello di **bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento** che si risolve, così come evidenziato dal succitato Tribunale di Oristano (sentenza del 07-04-2023), *“tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio (nel limite di due volte in tutta la vita, impregiudicata l'ipotesi di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi ex art. 71 CCII), salvo il caso in cui sia stato in malafede al momento della stipula del contratto di finanziamento, ovvero in una fase precedente o nel corso della procedura abbia compiuto atti in frode ai creditori (Tribunale di Napoli Nord, 26-03-2021)”*.

Del resto, il **sovraindebitamento**, nella maggior parte dei casi, **non è un fenomeno istantaneo**, ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, per cui un'errata valutazione delle proprie capacità finanziarie, necessariamente presente in ogni situazione di sovraindebitamento, **non sempre corrisponde a una condizione di colpa grave** nell'assunzione delle obbligazioni.

In presenza, poi, di un **accertato disturbo di gioco d'azzardo patologico**, quale la ludopatia, proprio la **patologia certificata esclude i profili di colpa** con riguardo alle cause dell'indebitamento, in quanto è possibile ritenere che la condizione di sproporzione tra risorse e passività e, dunque, di dissesto economico, non siano state causate da una condotta gravemente colpevole e imprudente da parte del debitore.

Emergono, dunque, anche nel caso *de quo*, le finalità sottese alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi, disciplinate dal **Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 83 del 17 giugno 2022 per l'attuazione della Direttiva UE 2019/1023), **che consistono**, come si legge nella **Relazione illustrativa**, *“nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile, anche a causa, eventualmente, di una patologia sofferta”*, secondo il

principio, di origine comunitaria, della **cd. second chance**, che *“mira a garantire una **seconda opportunità** agli imprenditori o ai consumatori che si distinguano per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”* (così, Tribunale di Oristano, Sentenza n. 5/2024 del 08-05-2024).

La **ristrutturazione dei debiti del consumatore**, di cui agli artt. 65 e ss. del CCII - al pari delle altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - consente, infatti, al consumatore che si trovi in una **situazione di crisi o di insolvenza**, di ottenere, in presenza di determinati requisiti di legge e con l'integrale esecuzione del piano omologato dal Giudice, la cosiddetta **“esdebitazione”**, ossia la **liberazione dai debiti** (anche se la proposta non prevede il pagamento integrale dei debiti stessi), comportando la **inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti** nell'ambito della stessa procedura.

In definitiva, la **disciplina del sovraindebitamento**, così come novellata dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, **persegue lo scopo**, non solo di **armonizzare ed uniformare** la normativa di settore nell'ambito di quella europea, ma soprattutto di **offrire soluzioni per affrontare**, adeguatamente, **il rilevante fenomeno, di carattere, oltre che economico, anche sociale, dell'indebitamento eccessivo dei consumatori, delle famiglie e degli imprenditori**, quale conseguenza soprattutto di un **eccessivo ricorso al credito**, divenuto **insostenibile per cause varie** (perdita del posto di lavoro, calo inatteso dei redditi, malattia, mancato incasso di crediti attesi, aggravio dei costi di sostentamento conseguente a crisi coniugale, ecc.), tra cui spesso anche **una insufficiente informazione e formazione in tema di educazione economica e finanziaria**, che si auspica possa essere sempre più **diffusa e promossa** in ogni ambito della società, in particolare, tra i soggetti più fragili e vulnerabili.